



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 16 del 24/02/2026

OGGETTO: Ordinanza Balneare 2026 — Testo coordinato e vigente in sostituzione dell'Ordinanza n. 1 del 09/01/2026

Richiamata l'ordinanza n. 1 del 09/01/2026, avente ad oggetto "Ordinanza Balneare 2026";

Visto il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382"*;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

Vista la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59"*;

Vista la Legge 3 aprile 2001, n. 120 e ss.mm.ii., *"Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero"*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 28.09.2007 con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni inerenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 583 del 29/10/2024;

Visto il decreto del Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio Regionale n. 16066 del 24.10.2007, pubblicato sul B.U.R. del 28.12.2007 per l'esecutività del suddetto trasferimento di funzioni;

Vista la Legge Regionale 21.12.2005, n.17 *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"*;

Visto il PIR - *Piano di Indirizzo Regionale*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (*suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07*) in base al quale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza;

Considerato che tutti gli aspetti relativi alla:

- a. Sicurezza marittima della balneazione e alla disciplina delle attività ludico sportive-ricreative;
- b. Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività commerciali di locazione e noleggio, come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e disciplina delle attività di traino di giochi d'acqua;

sono disciplinati rispettivamente con ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio circondariale Marittimo Guardia Costiera di Maratea

- n. 27/2015 "ORDINANZA COMPARTIMENTALE DISCIPLINANTE I LIMITI DELLA NAVIGAZIONE RISPETTO ALLA COSTA"
- n. 05/2022 "ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' LUDICO-DIPIORTISTICHE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARATEA";
- n. 03/2022 "DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPIORTO PER L'ATTIVITA' COMMERCIALI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO, COME UNITA' APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI TRAINO DI GIOCHI D'ACQUA NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARATEA";
- n. 15/2024 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE - ATTIVITA' LUDICO DIPIORTISTICHE
- n. 29/2024 "DISCIPLINA NAVIGAZIONE ED AVVICINAMENTO ALLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA CD. "GROTTA AZZURRA" DELL'ISOLA DI DINO NEL COMUNE DI PRAIA A MARE (CS)."

(oltre a, qualsivoglia successivo eventuale provvedimenti/dispositivo emanato in sostituzione e/o aggiornamento dei sopra elencati);

che qui vengono richiamate, per farne parte integrante e sostanziale (per la quali è richiesta la massima osservanza, a tutela della pubblica e privata incolumità);

Visto il vigente Testo Unico sulle Autonomie Locali di cui al D. lgs 267/00;

Richiamati:

- il Regolamento per l'utilizzo del Litorale marittimo per finalità turistico-ricettive approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 Aprile 2023;
- l'Ordinanza Sindacale n. 59 del 27/05/2025 disciplinante lo *"Svolgimento delle attività musicali, di intrattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono anche l'utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio comunale."*

Viste, inoltre:

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, *"Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"*, che riconosce il valore sociale degli animali da compagnia e promuove la corretta convivenza tra uomo e animale nella comunità;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili, che definisce le condizioni sanitarie minime per la movimentazione e la detenzione degli animali da compagnia nel territorio dell'Unione;
- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 – Regolamento di Polizia Veterinaria e ss.mm.ii., che disciplina le condizioni igienico-sanitarie per la conduzione di animali in luoghi pubblici;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013 e ss.mm.ii. in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, che classifica i requisiti comportamentali degli animali e le responsabilità dei proprietari/detentori;

- il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146, recante "*Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*", esteso per analogia alle condizioni di benessere degli animali da compagnia nei luoghi pubblici;

Considerato che:

- la disposizione di cui all'Ordinanza n. 1/2026, che vieta in via generale e assoluta la conduzione di qualsiasi tipo di animale sull'arenile, pur rispondendo a legittime esigenze di ordine pubblico, igiene e sicurezza dei bagnanti, si configura come oltremodo restrittiva rispetto al quadro normativo nazionale e alle prassi consolidate nella gestione dei litorali costieri a vocazione turistica;
- è prassi amministrativa consolidata, anche nell'ambito del territorio regionale calabrese, adottare discipline specifiche che — *nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela della quiete dei bagnanti* — consentono la presenza controllata e regolamentata di animali da compagnia sull'arenile, individuando fasce orarie, obblighi comportamentali per i detentori e misure di tutela per i terzi;
- il progressivo incremento della domanda turistica pet-friendly, fenomeno strutturalmente consolidato nel settore dell'ospitalità balneare italiana ed europea, costituisce un elemento rilevante dell'offerta turistica del territorio, in grado di ampliare il bacino di utenza e valorizzare la destinazione in chiave competitiva, anche in considerazione della rilevanza internazionale che il Comune di Praia a Mare acquisirà nel corso della stagione balneare 2026 per effetto dell'evento sportivo di caratura internazionale ivi previsto;
- la tutela del benessere animale, riconosciuta dall'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) quale valore intrinseco meritevole di considerazione nelle politiche pubbliche, impone all'Amministrazione comunale di valutare con attenzione le condizioni in cui gli animali da compagnia vengono condotti negli spazi pubblici, inclusi gli arenili, anche al fine di prevenire situazioni lesive della loro salute derivanti dall'esposizione a temperature elevate nelle ore più calde della giornata;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'integrazione e alla parziale modifica dell'Ordinanza Balneare n. 1 del 09/01/2026, limitatamente alle disposizioni concernenti la conduzione di animali da compagnia sull'arenile, sostituendo il vigente divieto generalizzato con una disciplina articolata che bilanci le esigenze di:

- ✓ tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'igiene dei luoghi;
- ✓ protezione della salute pubblica e prevenzione del rischio di aggressioni o disturbi ai bagnanti;
- ✓ garanzia del benessere degli animali da compagnia;
- ✓ promozione di un'offerta turistica inclusiva e competitiva;

Ritenuto altresì che la nuova disciplina, imponendo obblighi specifici a carico dei detentori degli animali (guinzaglio, microchip, libretto vaccinale, attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, divieto nelle fasce orarie più critiche), assicuri un adeguato livello di tutela dei terzi e dell'ambiente demaniale, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto infine che le prescrizioni introdotte con il presente atto siano coerenti con i principi generali dell'ordinamento in materia di uso del demanio marittimo e si inseriscano armonicamente nel quadro delle disposizioni dell'Ordinanza Balneare n. 1/2026, della quale il presente atto costituisce parte integrante, fermo restando il rispetto delle Ordinanze di sicurezza balneare emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea per gli aspetti di competenza dell'Autorità Marittima;

Per tutto quanto sopra esposto,

ORDINA

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime, esclusivamente nei limiti delle funzioni e per gli aspetti di competenza conferiti dalla vigente normativa, legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative, che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Praia a Mare. Inoltre, per ciò che concerne le disposizioni di carattere generale, le stesse dovranno essere osservate in ogni momento dell'anno.
2. Che per la stagione balneare 2026 si faccia riferimento alle norme prescritte al "Regolamento per l'utilizzo del Litorale marittimo per finalità turistico-ricettive" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.03.2023 e smi, consultabile sul sito istituzionale www.comune.praiaamare.cs.it nella sezione "Regolamenti", (*esclusivamente per le parti non in contrasto con la normativa vigente*) nonché alle disposizioni contenute nel presente atto, che lo integrano e lo sostituiscono nei casi di contrasto;
3. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.

B. STAGIONE BALNEARE E DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

1. La stagione balneare estiva è compresa tra il **Primo Aprile** ed il **30 Novembre 2026**.
2. Il concessionario deve garantire comunque, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto.
3. Le strutture balneari (stabilimenti balneari, lidi, custodia barche, ...) possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, **dalle ore 8:00 alle ore 20:00**. Diversamente per le strutture che offrono anche ulteriori servizi pubblici autorizzati, esclusivamente per la parte di stabilimento destinata a tali servizi, rimanendo vietato l'accesso alla spiaggia e l'utilizzo delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), possono estendere l'orario di apertura fino **alle ore 02.00**, fatte salve diverse disposizioni nazionali sovraordinate e nel rispetto delle disposizioni e dei Protocolli di regolamentazione adottati per l'esercizio in sicurezza delle varie attività;
4. Per consentire l'effettiva chiusura dello stabilimento balneare negli orari prefissati, la somministrazione deve cessare almeno **trenta minuti** prima della chiusura medesima;

5. E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 02.00 alle ore 6.00 del mattino. Il divieto di accesso non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni autorizzate o organizzate dall'Amministrazione comunale che prevedano espressamente la proroga dell'orario;

C. PRESCRIZIONI GENERALI SULL'USO DELL'ARENILE (SPIAGGE LIBERE e ATTREZZATE)

1. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:

- ✓ lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e similari, al di fuori delle aree a ciò destinate e ad eccezione di quelle destinate al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio, qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle preesistenti attività balneari;
- ✓ occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. I concessionari frontisti sono tenuti a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
- ✓ utilizzare e/o lasciare, oltre il tramonto del sole, attrezzature balneari, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
- ✓ campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture ovvero effettuare qualsiasi attività di tipo residenziale (cucinare, pernottare, etc.), accendere barbecue e fornelli da campeggio nonché accendere fuochi liberi direttamente sulla sabbia;
- ✓ praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
- ✓ tenere radio o altro apparecchi di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica, nonché fare uso degli stessi tra le **ore 13:00 e le ore 16:00**, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. È, altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile.
- ✓ accendere fuochi di qualsiasi genere e/o natura, falò, introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- ✓ effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- ✓ distendere reti, gettare anche in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste;
- ✓ gettare/abbandonare in mare, sugli arenili, nei camminamenti e percorsi annessi rifiuti di qualsiasi genere, bruciare materiali di ogni tipo. Il conferimento degli stessi dovrà avvenire

esclusivamente in conformità alle disposizioni dettate a mezzo dei regolamenti e delle ordinanze sindacali vigenti;

- ✓ esercitare attività commerciali, di pubblico esercizio, di servizi e terzarie, ecc., sia in forma fissa che itinerante, senza le preventive necessarie autorizzazioni;
- ✓ esercitare attività itinerante per la preparazione e la somministrazione di generi alimentari di qualsiasi natura;
- ✓ esercitare vendita itinerante di bevande alcoliche;
- ✓ effettuare prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici e qualsiasi tecnica di decorazione corporea quali tatuaggi, body piercing ecc... I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;
- ✓ effettuare attività pubblicitaria, attività promozionali (mediante la distribuzione di manifestini e/o lanci degli stessi anche a mezzo aerei)
- ✓ svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché dei prescritti permessi come per legge, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti;
- ✓ sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- ✓ pescare con qualsiasi tipo di attrezzo e/o attrezzatura nelle zone destinate alla balneazione dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- ✓ posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- ✓ sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- ✓ ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;
- ✓ spostare, occultare o danneggiare cartelli, segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;
- ✓ Condurre o far permanere cani o altri animali senza guinzaglio, ad eccezione di cani guida per i non vedenti e dei cani da salvataggio.
 - Gli animali da compagnia dovranno essere sani, dotati di microchip e libretto di vaccinazione oltre che non aggressivi e abituati alla convivenza con le persone e/o altri animali.
 - E' fatto obbligo ai proprietari/possessori di cane o altro animale di portare con sé museruola e attrezzatura idonea per raccolta deiezioni e abbeveraggio.

- E' fatto divieto condurre o far permanere cani o altri animali di genere femminile in periodo astrale (calore).
 - E' fatto, comunque, divieto, a tutela della loro salute, portare in spiaggia gli animali da compagnia dalle ore 12.00 alle ore 15.00 (*salvo cani guida o da salvataggio*).
 - E' fatto divieto di condurre in acqua il proprio animale dalle ore 9.30 alle ore 18.30 (*salvo cani guida o da salvataggio*).
- ✓ realizzare qualsiasi opera, manufatto e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria, assimilabile ad interventi di carattere edilizio, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente; è fatta eccezione per l'installazione delle postazioni di salvamento;
 - ✓ Montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di altezza superiore a metri 3 durante la stagione balneare. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di autorizzare variazioni in aumento in relazione a particolari eventi o manifestazioni. In ogni caso, qualora le strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni siano ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, il relativo utilizzo è disciplinato dalla specifica normativa vigente in materia.
2. Sull'intero arenile destinato alla Balneazione, ricompreso tra il confine SUD con il Comune di San Nicola Arcella e il Limite dell'area interessata dai servizi nautici (zona a Nord del Canale Ex Marlane) è vietato utilizzare, transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Esclusivamente ai mezzi utilizzati per la pulizia, la cura delle spiagge e per la manutenzione pubblica è consentito, in via ordinaria, transitare e sostare sull'arenile dalle ore 20,00 di sera alle ore 8,00 del mattino. In via eccezionale, per eventi non ordinari che intensificano la raccolta dei rifiuti spiaggiati o che comportano la necessità di interventi di manutenzione, la completa esecuzione del servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione potrà protrarsi anche oltre le ore 8.00. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- Inoltre, considerato che:
 - ✓ il Comune adotta tutte le azioni necessarie a garantire la corretta e piena fruizione del verde pubblico nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e di igiene pubblica;
 - ✓ sul nostro litorale cresce spontaneamente il giglio di mare (*Pancratium maritimum*) - una specie di giglio bulboso del genere *Pancratium* ed inserita, dal Ministero dell' Ambiente tra le specie vegetali protette e ricompresa nell'elenco di cui alla L.R. n. 47/2009 così per come modificata dalla recente L.R. 01/2019 e smi;

Di conseguenza:

- ✓ È proibito il calpestio delle piante suddette nonché gettare rifiuti in prossimità delle piante medesime o nelle aree che possono essere terreno di fioritura del Giglio di mare.

- ✓ Per le violazioni si applicano sanzioni amministrative da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 10.000 per ciascuna pianta o esemplare interessato.
- ✓ Gli agenti che accerteranno infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge e degli eventuali strumenti;
- E' vietata la balneazione, nelle zone di mare rientranti nelle prescrizioni della sopra generalizzata Ordinanza di sicurezza Balneare, nonché:
 - a) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari, da apposita ordinanza sindacale;
 - b) all'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime, destinate a servizi nautici, alla sosta ed allo stazionamento, all'alaggio ed al varo di imbarcazioni;
 - c) nel raggio di 10 Mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.

D. PRESCRIZIONI AREE DELL'ARENILE IN CONCESSIONE (Lidi, Stabilimenti Balneari, Custodia Barche, Pubblici Esercizi, ...)

- Chiunque gestisca strutture destinate alla balneazione ubicate sul demanio marittimo deve obbligatoriamente conformarsi alle condizioni stabilite nell'atto concessorio nonché alle prescrizioni di cui all'Ordinanza dell'Autorità Marittima, per quanto attiene l'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio e l'uso degli specchi acquei;
- L'assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio - salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato - e deve stazionare nella postazione secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima.
- Ove non risulti assicurato il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio.
- L'installazione delle strutture balneari deve essere eseguita in piena conformità ai titoli abilitativi rilasciati e al progetto autorizzato dai Competenti Uffici comunali. Nel caso che durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sia necessaria l'opera di mezzi meccanici, l'arenile dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico. La sistemazione del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto/sottrazione di materiale, riconducibile ad una semplice operazione superficiale volta al ripristino della planarità della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali è soggetto a comunicazione da parte del concessionario. Le predette operazioni di sistemazione non dovranno interessare forme dunali o aree interessate da vegetazione protetta, macchia mediterranea, presenti nell'area limitrofa quella in concessione. Nella comunicazione, da presentare all'inizio della stagione balneare, devono essere indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare nonché i dati dell'operatore/conducente.

- Nel periodo di chiusura delle strutture balneari, l'arenile in concessione, dovrà essere lasciato con la sua pendenza naturale, evitando la creazione di dossi, dune, buche e/o avvallamenti di qualsiasi genere.
- Le aree in concessione dovranno essere delimitate secondo quanto previsto in Progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito le recinzioni si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia;
- La fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso. I concessionari frontisti sono tenuti a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
- Nelle Aree e Riserve Marine Protette le attività dovranno essere eseguite nel rispetto dei regolamenti e/o prescrizioni degli Enti gestori, comunicandone agli stessi il relativo avvio e modalità d'esecuzione;
- Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti, nonché autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di Stabilimento Balneare;
- È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue di cui una in inglese) contenente il prezzo comprensivo di Iva dei servizi offerti, conformemente a quanto previsto dalla Legge 25/8/1991 n° 284 ed al Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991;
- I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti nonché l'accesso al mare alle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, come previsto dal regolamento, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia normalmente alla battigia (*al fine di garantire l'accesso al mare*) che parallelamente alla battigia (*al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse*). I concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare direttamente sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione, al competente Ufficio di questo comune, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno essere in ogni caso rimossi al termine della stagione balneare.
- A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione, escludendo, per come sopra prescritto, la permanenza e/o la sosta nella fascia dei 5 mt. della battigia.
- I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei

luoghi. Pertanto negli stabilimenti balneari, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 è consentito, svolgere attività di trattenimento, che si caratterizzano per la loro complementarietà all'attività autorizzata, senza applicazione di sovrapprezzi, biglietti di ingresso e l'installazione/utilizzo di impianti, attrezzature e strumentazione audio aggiuntive a quelle presenti stabilmente nella struttura.

Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno darne comunicazione al comune e agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata. Le iniziative, gli eventi/manifestazioni, le attività di spettacolo e/o trattenimento, da svolgere sulle aree demaniali marittime in concessione (nei casi specificatamente previsti nei titoli concessori), che comportino l'installazione di strutture o impianti, saranno disciplinate da apposito dispositivo. E in ogni caso le richieste, da inoltrare almeno **30 gg prima dell'evento**, saranno soggette a specifica valutazione ed eventualmente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., nonché alle regole inerenti la gestione degli eventi che prevedono afflusso di pubblico in termini di "Safety e Security" e di conseguenza alla predisposizione del relativo Piano di sicurezza.

- In occasione di manifestazioni temporanee promosse od autorizzate dal Comune, sull'arenile è consentito installare, previo conseguimento delle autorizzazioni/comunicazioni previste dalla normativa vigente, strutture ed impianti necessari alla realizzazione delle manifestazioni stesse.
- Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia: dell'area in concessione fino al battente del mare; delle aree limitrofe previste dai vigenti regolamenti; nonché dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia, con *l'obbligo della pulizia esterna al lotto per 30 metri, riferito a tutti i lati*. I materiali di risulta devono essere raccolti in idonei contenitori chiusi e smaltiti in maniera differenziata, secondo la normativa vigente in materia;
- I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti, attraverso un'attività di autoverifica, mediante la compilazione della scheda "Check-List autoverifica" allegata all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 09/2018 ss.mm.ii. e provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio locale Marittimo di Praia a Mare ed il competente Ufficio Comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.
- I concessionari hanno la possibilità di accogliere e far accedere, animali di piccola taglia garantendo sotto ogni aspetto, il benessere dell'animale, nonché assicurare la piena e pacifica convivenza con tutti gli ospiti dello stabilimento.
- Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- I servizi igienici, gli scarichi, devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
- E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico.

- Ai concessionari / gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere con servizi in convenzione si prescrive la completa eliminazione dell'utilizzo di buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica nell'ambito delle loro attività al fine di eliminare i rifiuti plastici causa principale di inquinamento del mare con effetti dannosi sia per la flora sia per la fauna.
- Il Concessionario dovrà assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., attuando e predisponendo la prevista rilevazione e "Valutazione dei Rischi".
- I giochi da spiaggia e le attività sportive sono consentite esclusivamente negli spazi dedicati (aree polifunzionali);
- I Concessionari hanno l'obbligo di individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure in particolare, per come disposto nell'Ordinanza di sicurezza Balneare emanata dalla Guardia Costiera, si dovrà:
 - a. opportunamente segnalare, per tutto il fronte a mare delle concessioni il limite delle zone riservate alla balneazione, con gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 10 metri l'uno dall'altro. E' vietato l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico ai predetti gavitelli, anche se all'esterno della zona riservata alla balneazione;
 - b. segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità. In caso di impossibilità di ancoraggio, i predetti soggetti, devono apporre idonea segnaletica (redatta in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello) recante la scritta: ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO;
 - c. delimitare le eventuali corsie installate, con gavitelli distanziati e collegati con sagole galleggianti. Al termine delle suddette corsie i gavitelli esterni di delimitazione devono essere segnalati mediante posizionamento di bandiere bianche, mentre all'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE";
- I titolari delle concessioni demaniali e degli stabilimenti sono tenuti a segnalare e fornire informazioni alle Forze dell'Ordine riguardo ad attività di abusivismo commerciale che subiscono nel proprio stabilimento, in particolare per la vendita di merce contraffatta sotto gli ombrelloni o altre informazioni utili riguardo al fenomeno.
- I concessionari/gestori devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato all'Ufficio Locale Marittimo o all'Autorità di P.S. e devono essere subito

apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali - pericoli noti e rischi a carattere permanente.

- I concessionari di Specchi d'acqua per ormeggio, dovranno posizionare ai quattro angoli di delimitazione del Campo boe, n° 4 gavitelli con installato sulla sommità un miraglio con forma ad "X" e aventi portata luminosa. I gavitelli di segnalazione cui sopra non potranno essere utilizzati in alcun modo per l'ormeggio di natanti/imbarcazioni. Mentre i gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali dovranno avere uguale colore, comunque diverso da quelle di delimitazione. In ogni caso la delimitazione/individuazione e il posizionamento dello specchio d'acqua, dovrà rispettare i dettami previsti della specifica normativa vigente ed essere installati conformemente a quanto previsto dalla concessione demaniale rilasciata.

E. DISPOSIZIONI TRANSITORIE VOLTE AL MIGLIORAMENTO/EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI BALNEARI

Considerato che il Comune di Praia a Mare risulta, allo stato, sprovvisto del Piano di Spiaggia (*strumento cardine di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui il Comune provvede a gestire, organizzare e disciplinare l'uso e le attività interessanti tale compendio territoriale*), e contestualmente meta estiva di importanti flussi turistici balneari che lo rendono una tra le località più ambite e frequentate dai turisti di ogni nazionalità;

Atteso che:

- la conformazione attuale degli stabilimenti balneari è il residuo di una Pianificazione datata, di oltre 24 anni, e che pertanto le strutture all'ora previste risultano, ad oggi in molti casi, inadeguate ed incapaci di offrire un servizio attuale, soddisfacente e corrispondente ai numeri e alle esigenze che, grazie alla notorietà della località balneare, si registrano ogni anno;
- per l'anno 2026 il territorio Comunale ospiterà un evento/competizione sportiva di rilevanza internazionale, potenzialmente caratterizzato da ampia visibilità mediatica, elevata affluenza di presenze, conseguente indotto, orgoglio locale, nonché, la conseguente esposizione, a livello internazionale, del territorio comunale e delle sue bellezze paesaggistiche;
- in favore dell'intero sistema turistico, è necessario, pertanto, adoperarsi affinché le strutture attive sul territorio siano, concorrenzialmente al pari di quando accade nei territori limitrofi, prontamente capaci di rispondere alle odierne esigenze potendo offrire, agli ospiti che scelgono Praia a Mare, un servizio connotato da elevati standard qualitativi, al fine di favorire l'incoming nel territorio comunale ampliando la gamma di offerta dei servizi turistici non soltanto prettamente balneari ma utili a godere a pieno della risorsa mare;
- risulta essenziale adoperarsi in favore di un utilizzo consapevole della risorsa mare anche al di fuori della stagione balneare così come individuata dall'art. 2 comma "e" del Decreto Legislativo n. 116/2008;

Nelle more della redazione e successiva adozione/approvazione del PCS, nell'intento di adeguare funzionalmente, qualitativamente le attuali strutture, in relazione alla specifica capacità/potenzialità ricettiva e

nei limiti delle superfici oggetto di concessione e al fine di ampliare il periodo di fruizione della risorsa mare, sarà possibile:

- Anticipare le sole operazioni di montaggio delle strutture balneari a partire dal 15 Gennaio, per i concessionari dotati di titolo concessorio Semestrale, e dal 15 Marzo, per i concessionari dotati di titolo concessorio quadrimestrale;
- Variare, previo ottenimento dei permessi, autorizzazioni e nulla-osta, amministrativi e concessori necessari, il periodo di operatività commerciale delle strutture balneari;
- Modificare/migliorare le strutture di servizio, le aree coperte o ombreggianti, annesse agli attuali stabilimenti balneari, nella misura massima del 5% dell'area allo stato autorizzata/concessa e per un periodo massimo di 120 giorni, nel rispetto di quanto segue:
 - a. Non costituiscano alterazione/variazione sostanziale al contenuto, all'oggetto e alle destinazioni espresse dalla concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale concessa (Art. 24 del Reg. esecuzione C.N. DPR 15 febbraio 1952 n. 328);
 - b. Rientrano nei dettami degli interventi assoggettati al regime della "Attività di edilizia libera" per come disciplinate dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 *"...opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, ... previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"*
 - c. Rispettino le disposizioni contenute ed esplicitate nell'allegato A, punto A.17, del D.P.R. 31/2017 e pertanto rientranti nel novero degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.

Il Concessionario che intenda avvalersi di quanto sopra rappresentato, dovrà procedere all'inoltro preventivo di apposita Comunicazione di avvio dei Lavori, *(per come previsto dall'Art. 6 c.1 lett. e-bis del DPR n. 380/2001)*, corredata da elaborato grafico planimetrico, redatto e vidimato da tecnico abilitato, nel quale dovrà dettagliatamente essere rappresentato ogni elemento costituente la struttura, indicare gli usi, specificarne le relative misure e superfici. I dati amministrativi e geometrici, da fornire con le modalità indicate, devono consentire all'Amministrazione la puntuale conoscenza della conformazione dell'intera struttura balneare.

La Comunicazione non esonera il beneficiario dal dotarsi di ogni altra eventuale autorizzazione e/o segnalazione amministrativa, commerciale e sanitarie necessaria;

F. PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO ED UTILIZZO - NORME DI COMPORTAMENTO - CORRIDOI DI LANCIO

- Ogni attività di noleggio di natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni.
- Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzato il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta attività. Non

si potrà comunque occupare suolo demaniale senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata da questo Comune.

- I concessionari di stabilimenti balneari, che intendano operare il noleggio di natanti da diporto, nell'ambito della concessione, dovranno inoltrare comunicazione al Comune, precisando la esatta localizzazione e superficie dell'area da individuarsi su apposito elaborato grafico, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'Autorità Marittima.
- Chiunque eserciti attività nautiche e/o di noleggio di natanti da diporto sulle spiagge del Comune di Praia a Mare ha l'obbligo di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza delle unità stesse; la realizzazione di detti corridoi è subordinata alla previa Comunicazione, da inviarsi al Comune e all'Autorità Marittima.

G. PRESCRIZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI, SERVIZI DI SICUREZZA

- Nelle aree demaniali marittime libere, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è possibile svolgere manifestazioni/attività temporanee, promosse od autorizzate dal Comune (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), di durata inferiore a 30 giorni, che siano di rilevante interesse sotto il profilo dell'offerta turistico-ricreativa e/o inserite all'interno della programmazione degli eventi in ambito comunale, previo ottenimento della necessaria autorizzazione. Le relative richieste, complete degli elaborati grafici, devono pervenire agli Uffici competenti **almeno 30 giorni** prima dell'evento.
- In occasione di manifestazioni temporanee promosse od autorizzate dal Comune, sull'arenile comunale è consentito installare, previo conseguimento delle autorizzazioni/comunicazioni previste dalla normativa vigente, strutture ed impianti necessari alla realizzazione delle manifestazioni stesse.
- Nelle aree demaniali marittime libere a disposizione dell'amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è possibile svolgere manifestazioni/attività temporanee senza fini di lucro, promosse da associazioni, cooperative, ecc ..., autorizzate dal Comune aventi ricadute dirette per il territorio comunale in termini di promozione territoriale/ambientale naturalistica, tutela e salvaguardia ambientale, sicurezza alla balneazione, soccorso e/o ulteriori scopi ritenuti rilevanti ed di interesse pubblico e sociale, previo ottenimento della necessaria autorizzazione/concessione. Le relative richieste, complete degli elaborati tecnici, devono pervenire agli Uffici competenti **almeno 30 giorni prima** dell'avvio previsto.
- Le iniziative, gli eventi/manifestazioni, le attività di spettacolo e/o trattenimento, che comportino l'installazione di strutture o impianti, saranno disciplinate da apposito dispositivo. E in ogni caso le richieste, da inoltrare almeno 20 gg prima dell'evento, saranno soggette a specifica valutazione ed eventualmente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., nonché alle regole inerenti la gestione degli eventi che prevedono afflusso di pubblico in termini di "Safety e Security" e di conseguenza alla predisposizione del relativo Piano di sicurezza. Inoltre, lo svolgimento delle attività di spettacolo e trattenimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

- In occasione di importanti eventi di pubblico interesse, che assicurano flussi turistici e/o visibilità nazionale e/o internazionale per la Città, i concessionari, ciascuno per le proprie aree di competenza (stabilimenti, attività di noleggio, scuole, ecc.), garantiscono la massima collaborazione in accordo con gli organizzatori e l'Amministrazione comunale, per il tempo e le attività strettamente necessarie alla buona riuscita dell'evento.

H. DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SANZIONATORIE E FINALI

Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti da comportamenti illeciti, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, ovvero dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, in osservanza di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione *“Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il Fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 a euro 3.098,00.*

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000,00 euro. “

Qualora l'abbandono riguardi i rifiuti di prodotti da fumo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28/12/2015 n. 221, ovvero, la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 60,00 ad un massimo di € 300,00.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza 2021 emanata dal Comune di Praia a Mare e qualsiasi disposizione eventualmente incompatibile con il presente provvedimento.

Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 per la violazione delle presenti norme è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace nei termini previsti dalla legge 689/1981.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo.

La presente Ordinanza sostituisce ed abroga l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 09/01/2026. Tutte le disposizioni ivi contenute si intendono qui integralmente richiamate e confermate, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo C, in materia di conduzione di animali sull'arenile, che viene sostituito dalla disciplina di cui al presente atto.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Praia a Mare, raggiungibile mediante l'apposito link presente sul sito istituzionale www.comune.praiaamare.cs.it

AVVERTE

Che la totalità delle **SPIAGGE LIBERE** presenti lungo il litorale territoriale, in conseguenza dell'impossibilità di provvedere efficientemente in merito, sono fruibili con la consapevolezza, dell'assenza di:

- a. SERVIZIO DI SALVATAGGIO;
- b. Segnale individuante il LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE posto a 150 METRI DALLA BATTIGIA;
- c. Segnale del LIMITE ACQUE SICURE individuante i FONDALI con profondità MAGGIORE DI 1,60 MT;

Congiuntamente all'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea (PZ), a cura del concessionario, la presente Ordinanza dovrà essere obbligatoriamente esposta all'ingresso di ogni stabilimento, in luogo ben visibile dagli utenti e per tutta la durata della stagione balneare, in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse.

Tutte le attività autorizzate devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazioni per le attività balneari;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente atto.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo e la verifica sulla corretta attuazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

DISPONE;

- a. che la stessa sia comunicata a:
 - Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - 85046 Maratea (PZ) @Pec: cp-maratea@pec.mit.gov.it;
 - Ufficio Locale Marittimo Via F. Turati - 87028 Praia a Mare (CS);
 - Comando Carabinieri di Praia a Mare, Via Bellini 21 - 87028 Praia a Mare (CS) @Pec: tcs28011@pec.carabinieri.it;
 - Guardia di Finanza - Comando Tenenza Scalea Via P. C. Palamolla 87029 Scalea (CS) @Pec: cs1250000p@pec.gdf.it;
 - Comando di Polizia Intercomunale – Sede
 - Segretario Comunale – Sede.
- b. l'invio di copia a tutti gli operatori del settore.

Avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica per i destinatari, e dalla data di affissione all'Albo Pretorio per la generalità dei cittadini, innanzi al TAR della Calabria ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dai predetti termini.

Numeri telefonici:

Guardia Costiera Emergenza in mare numero blu:

1530

Pronto Soccorso

118

Ufficio Circondariale M/mo – Guardia Costiera Maratea

0973.876859 – 0973.877120

Ufficio Locale Marittimo Praia a Mare

0985.74666

Comune di Praia a Mare (CS)

0985.72353

Polizia Intercomunale Praia a Mare (CS)

0985.74443

Stazione Carabinieri di Praia a Mare (CS)

0985.72020

Guardia di Finanza - Comando Tenenza Scalea (CS)

0985.20247

Il Sindaco

PRAIA A MARE, lì 24/02/2026

DE LORENZO ANTONINO